



CITTA' DI NICHELINO
Città Metropolitana di Torino

**REGOLAMENTO
DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA
CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
DEL COMUNE DI NICHELINO**

Approvato con deliberazione CC n. 41 del 13.6.2017

Approvato con deliberazione CC n.12 del 27.2.2018

Modificato con deliberazione CC n. 34 del 5.6.2018

Modificato con deliberazione CC n. 24 del 30.3.2023

INDICE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
1	OGGETTO	4
2	FUNZIONI E OBBLIGHI	4
2 bis	ORGANIZZAZIONE DELL'ORGANISMO	5
3	ISCRIZIONE	5
4	FORMAZIONE DEI GESTORI DELLA CRISI	5
5	ORGANI	5
6	REFERENTE	5
7	SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	6
8	COORDINATORE SCIENTIFICO	7
9	GESTORE DELLA CRISI	7
10	ACCETTAZIONE DELL'INCARICO E DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DEL GESTORE	8
11	REQUISITI DI PROFESSIONALITA' ED ONORABILITA' DEL GESTORE	8
12	AUSILIARI DEL GESTORE	8
12 bis	AUSILIARI DEL REFERENTE	8
13	RINUNCIA DELL'INCARICO	9
14	INCOMPATIBILITA' E DECADENZA	9
15	OBBLIGO DI RISERVATEZZA	9
16	COMPENSI SPETTANTI AI GESTORI E ALL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE	10
17	RESPONSABILITA'	11
18	CANCELLAZIONE	11

ALLEGATO "A"

1	INDIPENDENZA	12
2	IMPARZIALITA'	12
3	NEUTRALITA'	12
4	INTEGRITA'	12
5	COMPETENZA	12
6	DILIGENZA E OPEROSITA'	13
7	RISERVATEZZA	13
8	CORRETTEZZA E LEALTA'	13

ALLEGATO "B"

14



CITTA' DI NICHELINO

Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DEL COMUNE DI NICHELINO

Articolo 1 – OGGETTO

Il presente regolamento si applica alle procedure di sovra indebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge n. 17 dicembre 2012 n. 221, gestite da questo Organismo.

Il presente regolamento contiene norme di autodisciplina vincolanti per gli aderenti, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, n. 202 del 24 settembre 2014.

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione interna dell'Organismo di composizione della crisi da sovra indebitamento istituito presso il Comune di NICHELINO (TO), con sede in NICHELINO (TO), P.zza DI VITTORIO, 1 denominato "ORGANISMO COMPOSIZIONE CRISI NICHELINO", (di seguito "Organismo"), che eroga il servizio di gestione della crisi da sovra indebitamento prevista dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, inclusa la funzione di liquidatore o di Gestore della liquidazione, per il tramite di professionisti aderenti all'Organismo nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Il presente regolamento si ispira ai principi di legalità, indipendenza, professionalità, riservatezza e di trasparenza.

Articolo 2 – FUNZIONI E OBBLIGHI

L'Organismo svolge le funzioni ad esso riservate negli artt. 15 e ss. della legge n. 3/2012 e successive modificazioni e integrazioni, e assume gli obblighi previsti negli artt. 9 e ss. del decreto n. 202/2014.

Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo è tenuto all'obbligo di riservatezza circa i fatti, le circostanze, i documenti di cui viene a conoscenza nell'espletamento del proprio incarico.

Articolo 2 bis – ORGANIZZAZIONE DELL'ORGANISMO

L'Organismo è organismo del Comune di Nichelino di cui rappresenta una "articolazione interna" e la cui riservatezza e indipendenza sono garantite da specifica organizzazione contabile, amministrativa e gestionale.

Articolo 3 – ISCRIZIONE

Il rappresentante legale dell'Organismo è il Sindaco in qualità di legale rappresentante del Comune di NICHELINO. Il Sindaco, cura l'iscrizione dell'Organismo nella sezione B del registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovra indebitamento tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Articolo 4 – FORMAZIONE DEI GESTORI DELLA CRISI

Ai fini della nomina in qualità di Gestori della crisi e per lo svolgimento delle funzioni occorre che l'iscritto sia in regola con le norme sulla formazione obbligatoria (FPC), oltre all'adempimento degli obblighi formativi di cui all'art. 4, commi 5, e 6 del decreto n. 202/2014.

Articolo 5 – ORGANI

Ai fini della gestione dell'Organismo e delle procedure di sovra indebitamento da esso amministrate, sono istituiti i seguenti organi:

- a) un Referente;
- b) una Segreteria Amministrativa;
- c) un Coordinatore Scientifico;
- d) gli ausiliari del Referente.

Presso il Referente e presso la Segreteria Amministrativa vengono depositate e custodite, in formato digitale, le domande pervenute all'OCC e la documentazione allegata a corredo.

L'Organismo può dotarsi di un Consiglio Direttivo, che svolge funzioni consultive e di ausilio all'attività del Referente.

Articolo 6 – REFERENTE

Il Referente è la persona fisica che indirizza e coordina l'attività dell'Organismo e conferisce gli incarichi ai Gestori della crisi.

Il Referente è nominato dal Sindaco e dura in carica quattro anni e può essere rinominato. Il Referente può essere revocato per gravi motivi (cfr. Allegato "A").

Il Referente cura l'organizzazione e la gestione dell'Organismo.

Inoltre:

- svolge il proprio incarico con indipendenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. i), del D.M. n. 202/2014, ed imparzialità;
- esamina le domande pervenute dai professionisti interessati e delibera sull'ammissione all'elenco dei Gestori della crisi;
- dirige la tenuta dei registri da parte della Segreteria Amministrativa;
- dirige e coordina la Segreteria amministrativa;
- esamina il registro delle domande presentate dai debitori/consumatori;
- verifica, anche per tramite dei propri ausiliari, la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore per la nomina dei Gestori della Crisi;
- nomina o sostituisce il Gestore della crisi e i suoi ausiliari;
- propone il nominativo del Liquidatore;
- procede alla contestazione delle violazioni degli obblighi al Gestore della Crisi/Liquidatore irrogando le sanzioni di cui all'Allegato B del presente regolamento;
- è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco dei Gestori della crisi aderenti all'Organismo;
- monitora la regolare, costante e tempestiva attività dei Gestori della Crisi per il corretto svolgimento dell'incarico affidato;
- promuove e attua ogni iniziativa utile all'implementazione e allo sviluppo dell'organismo, anche per tramite di Convenzioni e protocolli d'intesa con Enti pubblici e privati;
- segnala al Sindaco del Comune di Nichelino le violazioni di legge, del Regolamento e del codice etico dei Gestori della Crisi iscritti nell'elenco;
- propone al Sindaco del Comune di Nichelino ogni iniziativa volta a migliorare il funzionamento dell'Organismo e della Segreteria amministrativa;
- relaziona al Sindaco del Comune di Nichelino, una volta all'anno in occasione dell'approvazione del bilancio, sul funzionamento dell'Organismo e propone allo stesso ogni modifica del Regolamento e degli Allegati che si rendesse necessaria allo scopo di migliorare il funzionamento e la qualità del servizio.

Il Referente è altresì obbligato a comunicare immediatamente al Responsabile della tenuta del registro di cui al D.M. n. 202/2014, anche a mezzo di posta elettronica certificata, tutte le vicende modificate dei requisiti dell'Organismo iscritto, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, nonché le misure di sospensione e decadenza dei Gestori adottate dall'Organismo ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 5, del D.M n. 202/2014.

Articolo 7 – SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

La Segreteria amministrativa è composta da due dipendenti del Comune, nominati dal Sindaco, ed ha sede presso l'Organismo. La Segreteria amministrativa dell'Organismo svolge funzioni amministrative e contabili in relazione al servizio di composizione della crisi.

La Segreteria tiene, sotto la direzione del Referente:

- il “Registro del Procedimento di Composizione della Crisi”: trattasi nello specifico di un registro, anche informatico, per ogni procedimento di sovra indebitamento, con le annotazioni relative al numero d’ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore in stato di sovra indebitamento, al Gestore della crisi delegato, alla durata del procedimento e al relativo esito;

- il “Registro dei Gestori della Crisi”: trattasi nello specifico di un registro, anche informatico, contenente l’elenco dei Gestori della crisi;

La Segreteria tiene, sotto la direzione del Referente di concerto con il Coordinatore Scientifico, il “Registro relativo alla Formazione dei Gestori della Crisi”, comunicando al Referente ed al Coordinatore Scientifico ogni vicenda che possa determinarne la sospensione dalla nomina. La Segreteria, inoltre, tiene la contabilità dell’organismo ed effettua i pagamenti dei compensi dei Gestori della Crisi e del Referente ed effettua l’annotazione nell’apposito registro delle crisi.

Articolo 8 – COORDINATORE SCIENTIFICO

Il Coordinatore Scientifico è scelto dal Referente tra un avvocato, un commercialista, un professore o un magistrato esperti e qualificati nell’area giuridica di diritto civile e commerciale, diritto fallimentare e dell’esecuzione civile, economia aziendale, diritto tributario e previdenziale ovvero tra docenti di materie giuridiche o economiche, ovvero tra un ordine professionale. Il Coordinatore Scientifico dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.

Il Coordinatore Scientifico vigila, di concerto con il Referente, la tenuta del Registro relativo alla Formazione dei Gestori della Crisi, formulando al Referente proposte e raccomandazioni per il mantenimento dello standard di elevata professionalità degli iscritti al registro.

Il Coordinatore Scientifico cura e sovrintende alla formazione dei professionisti iscritti nel Registro dei Gestori della Crisi, procede, su delega del Referente, all’organizzazione dei corsi di formazione ed aggiornamento degli iscritti nel Registro di Formazione dei Gestori della Crisi ed all’accreditamento dei corsi di formazione organizzati anche in concerto con Università Pubbliche e Private ed Enti Formatori Accreditati.

Articolo 9 – GESTORE DELLA CRISI

La nomina del Gestore della crisi, incaricato della composizione della crisi, è effettuata dal Referente tra i nominativi inseriti nell’elenco tenuto presso l’Organismo.

Il Gestore della crisi può essere composto da non più di cinque componenti.

Al fine di evitare conflitti di interesse, ricorrendo la composizione collegiale, a ciascun componente saranno attribuite specifiche funzioni operative in base ai ruoli fondamentali svolti nelle procedure di composizione quali ad esempio, di consulente del debitore, di attestatore e di ausiliario del giudice.

La nomina del Gestore della crisi viene effettuata tra i professionisti iscritti nell’elenco di cui all’art. 3 del decreto n. 202/2014, già in possesso di specifica formazione, secondo criteri di rotazione che tengano conto sia degli incarichi già affidati sia della natura e dell’importanza della situazione di crisi del debitore.

Il debitore/consumatore può, con richiesta motivata, invitare il Referente a sostituire il professionista incaricato nominato, ovvero proporre domanda di ricusazione al Referente nei casi disciplinati dall’art. 51 C.P.C.

Il Gestore della crisi svolge le prestazioni inerenti alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi e di liquidazione controllata del sovraindebitato secondo quanto disposto dalla legge n. 3/2012 e dal decreto n. 202/2014.

Articolo 10 – ACCETTAZIONE DELL’INCARICO E DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DEL GESTORE

Il Gestore della crisi comunica entro 5 giorni dal ricevimento della nomina a mezzo pec l’accettazione dell’incarico.

Contestualmente all’accettazione dell’incarico, il Gestore della crisi deve sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e dichiarare per iscritto di non trovarsi in una delle situazioni previste dall’art. 51 C.P.C., e comunque in qualsiasi circostanza che possa far sorgere il ragionevole dubbio di compromissione della propria indipendenza della propria neutralità o imparzialità.

La dichiarazione deve essere comunicata tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC all’Organismo e al Tribunale ai sensi di quanto previsto dall’art. 11, ultimo comma, del decreto n. 202/2014.

A seguito dell’accettazione, il Referente comunica al debitore il nominativo del Gestore incaricato.

Articolo 11 – REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ ED ONORABILITÀ DEL GESTORE

Fermo restando quanto disposto dall’art. 19 del decreto n. 202/2014 relativamente alla disciplina transitoria nei tre anni successivi all’entrata in vigore del medesimo decreto n. 202/2014, il Gestore della crisi, ai fini dell’assunzione dell’incarico, deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza di cui all’art. 4 del decreto n. 202/2014.

Articolo 12 – AUSILIARI DEL GESTORE

Il Gestore della crisi può avvalersi di ausiliari nell’espletamento delle proprie funzioni.

La nomina dell’ausiliario è effettuata dal Referente su indicazione del Gestore della crisi incaricato. Il Gestore dirige ed è responsabile dell’attività svolta dall’ausiliario.

All’ausiliario si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento e per quanto non previsto le previsioni di cui all’art. 2232 C.C.

Il Gestore può avvalersi, pertanto, dell’opera di esperti in materie specifiche e con particolari competenze.

Articolo 12 bis – AUSILIARI DEL REFERENTE

Il Referente può avvalersi di ausiliari nell’espletamento delle proprie funzioni.

La nomina dell’ausiliario è effettuata dal Referente.

Il Referente dirige ed è responsabile dell’attività dell’ausiliario.

All’ausiliario si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento e, per quanto non previsto, le previsioni di cui all’art. 2232 del codice civile.

Articolo 13 – RINUNCIA DELL’INCARICO

Il Gestore della crisi non può rinunciare all’incarico se non per gravi e giustificati motivi.

La rinuncia va portata a conoscenza dell’Organismo e del Referente tramite pec. In caso di rinuncia il Referente provvede alla sostituzione del Gestore, secondo le modalità e i criteri di cui all’art. 9 del presente regolamento e ne informa tempestivamente il debitore.

Articolo 14 – INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA

Il Referente, la Segreteria Amministrativa ed il Coordinatore Scientifico non possono essere nominati, e se nominati decadono dall’incarico, come Gestori della crisi incaricati per procedure gestite dall’Organismo medesimo.

Non possono essere nominati come Gestori e se nominati decadono coloro che, rispetto ai rappresentanti e a quanti svolgono le funzioni individuate nel presente regolamento:

- sono legati al debitore e a coloro che hanno interesse all’operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l’indipendenza;
- non sono in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2399 del codice civile e coloro che, anche per il tramite di soggetti con i quali sono uniti in associazione professionale, hanno prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso.

Il Gestore della crisi si impegna a rispettare il regolamento di autodisciplina allegato alla lettera “A” al presente regolamento garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto al debitore.

Articolo 15 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il procedimento di composizione della crisi è riservato, fatto salvo quanto disposto in ordine alla trasmissione di notizie e alle comunicazioni disposte ai sensi della legge n. 3/2012 e ai sensi del D.M. n. 202/2014.

I Gestori della crisi, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di composizione. L’Organismo, per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dalla legge n. 3/2012 e dal D.M. n. 202/2014, oltre a quanto disposto nel presente regolamento, possono accedere, previa autorizzazione del Giudice, ai dati e alle informazioni contenute nelle banche dati come previsto dall’art. 15, comma 10, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, così come modificata e integrata, conservando il segreto sui dati e sulle informazioni acquisite e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 679/2016 ed al D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

Gli iscritti ad albi professionali sono tenuti al rispetto dell’obbligo del segreto professionale di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 139/2005.

Articolo 16 – COMPENSI SPETTANTI AI GESTORI E ALL’ORGANISMO DI COMPOSIZIONE

I compensi comprendono quelli per il Referente, il Gestore della crisi, gli Ausiliari e le indennità e i rimborsi spese per l’Organismo. Per i compensi trovano applicazione i parametri indicati negli artt. 14 e ss. del D.M. n. 202/2014.

L’incontro preliminare presso la Segreteria amministrativa e il Referente e i suoi ausiliari, per valutare la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore per la nomina del Gestore della crisi, è gratuito.

Se sussistono i presupposti formali sulla base delle dichiarazioni rese dal debitore, il debitore istante dovrà versare un acconto all’Organismo a mezzo bonifico bancario, cui seguirà la nomina del Gestore della Crisi da parte del Referente.

In particolare, all’Organismo è dovuto dal debitore un importo non inferiore ad euro 500,00 (cinquecento/00), quale acconto sul compenso complessivo, che sarà determinato sulla base dei parametri precedenti ed avuto riferimento al valore complessivo dell’attivo e del passivo dichiarato all’atto della proposta, oltre alle spese vive, che dovrà sostenere per l’acquisto del contributo unificato e della marca da bollo necessari per i depositi in Tribunale.

Il debitore, a seguito del pagamento, dovrà trasmettere all’Organismo la ricevuta del bonifico effettuato. In caso di rinuncia alla procedura da parte del debitore, non è prevista la restituzione dell’acconto versato.

Gli acconti sono ripartiti tra il Referente ed i Gestori della crisi designati.

Il saldo del compenso (con esclusione delle spese non imponibili) saranno, in via generale, così ripartiti:

- il 75% in favore del Gestore della crisi;
- il 20 % in favore del Referente;
- il restante 5% sarà trattenuto dall’OCC per i costi di amministrazione.

Il compenso è dovuto indipendentemente dall’esito delle attività previste di cui al Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza.

Il Comune di Nichelino predisporrà il pagamento degli acconti e del saldo agli organi dell’OCC entro il termine di pagamento degli stipendi dei dipendenti comunali del mese successivo a quello di fatturazione, a presentazione della fattura.

Articolo 17 – RESPONSABILITÀ

L’Organismo assume obblighi e doveri rispetto al debitore al momento del conferimento dell’incarico.

Resta ferma la Responsabilità personale del Gestore della crisi designato dal Referente nell’adempimento della prestazione.

Articolo 18 – CANCELLAZIONE

Salvo quanto previsto dall’art. 9 del D. M. 202/2014, il Responsabile dell’Organismo potrà richiedere in qualsiasi momento e senza spese e oneri la cancellazione dalla Sezione B del Registro degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovra indebitamento tenuto presso il Ministero della Giustizia, con un

preavviso non inferiore al termine di novanta giorni e in ogni caso tale da garantire ai Gestori della crisi di portare a termine gli incarichi assegnati prima della comunicazione del Responsabile di cancellarsi dal suddetto registro.

Il Gestore della crisi potrà richiedere al Referente, in qualsiasi momento, la cancellazione dall'elenco dei Gestori della crisi tenuto presso l'Organismo, a mezzo di posta elettronica certificata, con un preavviso non inferiore a novanta giorni, con l'impegno di portare a termine gli incarichi assegnati in data antecedente alla richiesta di cancellazione

ALLEGATO “A”

REGOLAMENTO DI AUTODISCIPLINA DEI GESTORI DELLA CRISI DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DEL COMUNE DI NICHELINO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 COMMA 5 DEL DECRETO N. 202/2014

Articolo 1 - Indipendenza

Il Gestore della crisi non deve avere alcun legame con le parti né di tipo personale, né familiare, né commerciale, né lavorativo.

Il Gestore della crisi ha l'obbligo di rendere noto alle parti tutte le circostanze che potrebbero ingenerare la sensazione di parzialità o di mancanza di neutralità; in questo caso le parti devono dare il loro esplicito consenso al proseguimento della procedura di sovra indebitamento.

Il Gestore della crisi rifiuta o interrompe la procedura se ritiene di subire o poter subire condizionamenti dalle parti o da soggetti legati alle parti del procedimento.

Articolo 2 - Imparzialità

Il Gestore della crisi valuta senza pregiudizi i fatti della controversia.

Articolo 3 - Neutralità

Il Gestore della crisi non deve avere un interesse diretto o indiretto circa l'esito della procedura di sovra indebitamento.

Articolo 4 - Integrità

È fatto divieto al Gestore della crisi di percepire compensi direttamente dalle parti.

Articolo 5 - Competenza

Il Gestore della crisi deve mantenere alto il livello della propria competenza con una formazione adeguata e con il continuo aggiornamento sulla normativa del sovra indebitamento.

Prima di accettare la nomina il Gestore della crisi deve essere certo della propria competenza e deve rifiutare l'incarico nel caso in cui non si ritenga qualificato per svolgere la procedura assegnategli.

Articolo 6 - Diligenza e operosità

Il Gestore della crisi deve svolgere il proprio ruolo con diligenza, sollecitudine e professionalità indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia.

Articolo 7 - Riservatezza

Il Gestore della crisi ha l'obbligo del segreto e deve mantenere riservata ogni informazione che emerge dalla procedura di sovra indebitamento.

Articolo 8 - Correttezza e lealtà

Il Gestore della crisi non può trasgredire i principi di cortesia, rispetto, cordialità, correttezza, puntualità, tempestività e sollecitudine.

La violazione e l'inosservanza del presente Regolamento di Autodisciplina comporta la risoluzione di diritto del rapporto giuridico in essere ed il diritto conseguente dell'Organismo di chiedere il risarcimento dei danni subiti e subendi.

Il Gestore della crisi che non ottempera agli obblighi suddetti è sostituito immediatamente nella procedura a cura del Referente dell'Organismo, che nomina un altro professionista con il possesso dei requisiti di legge.

ALLEGATO “B”

NORME DI PROCEDURA PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AL GESTORE DELLA CRISI/LIQUIDAZIONE – CRITERI DI SOSTITUZIONE NELL'INCARICO EX ART. 10 D.M. n. 202/2014

Ove il professionista incaricato della gestione della crisi/liquidazione incorra nella violazione degli obblighi e divieti di cui al presente regolamento ed alle norme di cui al D.M. n. 202/2014, il Referente, previa contestazione scritta della violazione ed assegnazione di termine a difesa delle contestazioni, procederà all'irrogazione, previa sostituzione nell'incarico, della sanzione dell'ammonimento, sospensione, cancellazione dal Registro dei Gestori della Crisi. La sanzione dell'Ammonimento è irrogata dal Referente al professionista incaricato che sia incorso nella violazione anche di uno solo degli obblighi e divieti di cui al presente regolamento ed alle norme di cui al D.M. n. 202/2014.

La sanzione della Sospensione dal registro dei Gestori della Crisi, fino al massimo di sei mesi, è irrogata dal Referente al professionista incaricato che sia incorso nella violazione di una pluralità di obblighi e divieti di cui al presente regolamento ed alle norme di cui al DM 202/2014. La sanzione della Cancellazione dal Registro dei Gestori della Crisi è irrogata dal Referente al professionista incaricato già ammonito e/o sospeso nel biennio precedente, che sia incorso nella violazione di una pluralità di obblighi e divieti di cui al presente regolamento ed alle norme di cui al D.M. n. 202/2014 ovvero in caso di gravi violazioni che minino il rapporto fiduciario con l'Organismo ovvero siano comportamenti volutamente in danno del cliente. Il professionista cancellato non potrà presentare nuova domanda di iscrizione prima di anni 2 dall'esecuzione del provvedimento.

E' data facoltà al professionista, per una sola volta, in seguito all'apertura del procedimento disciplinare di cui al primo comma del presente articolo, previo consenso del Referente e richiamo verbale, di autosospendersi per mesi sei e all'esito il procedimento si considererà estinto.

In caso di sospensione e cancellazione del professionista, dell'esito del procedimento sarà data comunicazione all'Organismo per le eventuali valutazioni ritenute dal medesimo necessarie. Il Referente procede alla sostituzione del Gestore della crisi ammonito, sospeso o cancellato individuando un nuovo professionista secondo i criteri di cui all'art. 9 del presente Regolamento.

Il Referente procederà agli adempimenti indifferibili necessari alla gestione della crisi/liquidazione sino alla formalizzazione ex art. 10 del presente Regolamento dell'accettazione dell'incarico da parte del nuovo professionista incaricato.